

Fascicolo 9.11/2018/532

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)****SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Almet S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI), in Via Alessandrina n. 37. Variante non sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 6699 del 25/09/2018, come variato in ultimo con il provvedimento R.G. n. 831 del 2/02/2023 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI098007
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR398844
CIn (Codice Insediamento)	56800
RAGIONE SOCIALE	Almet S.r.l.
C.F./P.IVA	10114970964
SEDE LEGALE	Cusano Milanino (MI), Via Alessandrina n. 37
SEDE OPERATIVA	Cusano Milanino (MI), Via Alessandrina n. 37
CODICE ATECO	46.77.10

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 5
Mappale	n. 75 Sub. 707 e 708
WGS84 utm x	514144
WGS84 utm y	5044960
Via/Piazza/Località	Via Alessandrina n. 37
Comune	Cusano Milanino
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica

Data di rilascio autorizzazione:	25 settembre 2018
Scadenza autorizzazione:	24 settembre 2028
Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione (R12, R13, R4) <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12 R4) <input type="checkbox"/> Miscelazioni (R12) <input type="checkbox"/> Smaltimento (D13, D9) <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 220 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta l'11/04/2025 (prot. n. 69952) e completata in data 19/05/2025 (prot. n. 93102) su richiesta di documentazione integrativa del 14/05/2025 (prot. n. 90142);
- 3.2** Avvio del procedimento il 21/05/2025 (prot. n. 94538);
- 3.3** Trattandosi di variante non sostanziale:
- non espletata Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.
 - non indetta Conferenza di servizi;
 - non acquisiti pareri/contributi di A.T.S. Città Metropolitana di Milano, del Comune di Settimo Milanese, e dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, come previsto dalla D.D.G. n. 6907 del 25/07/2011;
- 3.4** Non richiesto parere A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 1.060 mq tutta coperta e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “*Layout impianto Progetto definitivo - tav. n. 1 del 16 maggio 2025*”.

- 5.1** Sono previste le seguenti modifiche all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 6699 del 25/09/2018, come variato in ultimo con il provvedimento R.G. n. 831 del 2/02/2023:
- rinuncia ai codici EER 150104, 160117 e 200140;
 - introduzione del codice EER 191203 e le relative operazioni di recupero R13 e R4;

Presso l'impianto sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- carrello elevatore a forche con uomo a bordo;
- sollevatore con benna a polipo (semovente caricatore);
- apparecchio per il controllo radiometrico;
- bilancia elettronica;
- trancia;
- pelacavi;
- impianto di macinazione e riciclaggio cavi TECNOECOLOGY T300
- attrezzature manuali (attrezzatura minuta di vario genere);
- pesa.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R4), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 (UE) n. 715/2013. Presso l'impianto vengono utilizzate attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera; tuttavia le modifiche della variante in argomento non comportano variazioni all'allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 14/12/2022 (prot. n. 192032) che si intende confermato.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.2.1 conferiti da terzi:

5.2.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 747 mc;

5.2.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 8 mc;

5.2.2.2 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 3 mc;

5.3 i quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono pari a 1.980 tonnellate/giorno 9 tonnellate/anno;

5.4 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste caso per caso che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a 72 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 6 mesi, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.5.1 piombo lotto di max 36 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 6 mesi;

5.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D	X		X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D1	X		X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	A2	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	A2	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	D	X		X
170402	alluminio	D	X		X
170405	ferro e acciaio	B	X		X
170407	metalli misti	B	X		X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	A2	X	X	
160118	metalli non ferrosi	B	X		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	D	X		X
191203	metalli non ferrosi	D1	X		X
End of Waste "caso per caso"					
170403	piombo	B1	X		X

6. END OF WASTE

6.1 Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”.

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	EER 170403 DM 5/02/1998 tipologia 3.2

R4 End of Waste “caso per caso”: EER 170403

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 – Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 110501, 170401, 170403, 170404, 170406.

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%

in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

6.2 Presso l’impianto si ottengono End of Waste conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

7. MISCELAZIONI

7.1 Presso l’Impianto non si effettuano miscelezioni.

8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
160602	batterie al nichel-cadmio		X
160603	batterie contenenti mercurio		X

Codice EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	
160605	altre batterie ed accumulatori	X	
160606	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 9.1** verificare, prima della ricezione dei rifiuti, l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 9.2** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 9.3** l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.
- 9.4** la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 9.5** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito delle EoW, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Layout impianto Progetto definitivo - tav. n. 1 del 16 maggio 2025", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.6** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:
- devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;

- b) soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;
- 9.7 presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;
- 9.8 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 9.9 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 9.9.1 certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 9.9.2 certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 9.9.3 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 9.9.4 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
- 9.9.5 dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

EOW CASO PER CASO

- 9.10 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 9.11 le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 9.12 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;
- 9.13 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 9.14 l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 9.15 fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, l'Azienda deve inoltrare almeno all'ARPA, territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 9.16 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni

preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate all'ARPA, al territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;

- 9.17** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 9.18** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 9.19** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

EOW REGOLAMENTI (UE) N. 333/2011 E N. 715/2013

- 9.20** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 9.21** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento.
- 9.22** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario.
- 9.23** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari.

EOW caso per caso

- 9.24** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai Regolamenti Comunitari (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

RAEE

- 9.25** la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);
- 9.26** la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:
- a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare

devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

9.27 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

VARIE

9.28 l'impianto potrà accettare rifiuti urbani ma, nel caso di rifiuti urbani di origine domestica conferiti da soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, dovrà comunicare al Comune di residenza di ogni singolo utente da cui ha ritirato rifiuti, le quantità complessive conferite da cittadini di tale comune in un anno, suddivise per tipologia di rifiuto in base ai codici EER, al fine di consentire alla municipalità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 189 comma 3 del d.lgs. 152/06, in merito alla comunicazione annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei dati relativi alla raccolta differenziata;

9.29 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

9.30 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal D.Lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

9.31 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

9.32 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

9.33 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;

9.34 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

- 9.35** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.36** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.37** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

10.1 Si ricorda:

10.2 che l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

10.3 quale utile strumento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snpambiente.it.

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, parte integrante del provvedimento R.G. n. 5320 del 25/07/2019, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi